

COMUNE DI CIMINA'

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE

SULL'UTILIZZO DELLE PIANTE

SECICHE.

Articolo 1

Il presente “Regolamento comunale sull’utilizzo delle piante secche” disciplina l’utilizzazione, esclusivamente da parte dei cittadini residenti, di piante secche, per legna da ardere e/o per tavolame, ritraibili da boschi di proprietà comunale il cui deperimento è dovuto ad agenti fitopatogeni e/o avversità atmosferiche. Per la domanda e l’assegnazione di piante secche vanno osservate le norme e le condizioni stabilite dal presente “Regolamento”.

Articolo 2

Possono essere concesse solo piante secche, sradicate a terra, completamente prive di parti verdi vegetanti, di cui sia chiara la natura non dolosa dell’evento, in tutte le zone definite dal Parco Nazionale d’Aspromonte con la sola esclusione della zona A;
La legna suscettibile di concessione ai sensi del precedente comma non può essere trasportata al fuori del territorio comunale.

Articolo 3

I cittadini residenti, osservando tutte le norme in materia antinfortunistica, che intendono avvalersi della possibilità di utilizzo di piante secche devono presentare apposita domanda al Comune di Ciminà durante tutto l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre; i modelli di domanda saranno disponibili presso l’ufficio di Polizia Municipale”;
I soggetti proprietari di beni immobili in località Moleti, si intendono equiparati, ai fini di cui al presente regolamento, ai cittadini residenti.

Articolo 4

Ciascun nucleo familiare residente non può avanzare più di una domanda a titolo gratuito in un anno; non può chiedere più di 40 (quaranta) quintali di legna da ardere da piante secche né più di 2 (due) metri cubi di tavolate da piante secche; non possono fare richiesta di assegnazione più persone dello stesso nucleo familiare.
Ciascun nucleo familiare può presentare in ciascun anno fino a n. 2 domande a pagamento.

Articolo 5

Le domande saranno trasmesse al Comando di Polizia Municipale che ne curerà la trascrizione in apposito Registro sul quale saranno riportati il pagamento e la data di utilizzo che non può superare il periodo di 30 giorni”.

l’art.6 è abrogato;

Articolo 7

*L’assegnazione delle piante secche di cui al presente regolamento non è a titolo gratuito ma sempre oneroso salvo che si tratti di legna secca rientrante nel diritto di legnatico quale uso civico. Per uso civico s’intende la raccolta da parte dei cittadini residenti di legna disseccata giacente per terra, in boschi comunali, **di diametro non superiore a 14 (quattordici) centimetri.***
L’onere da pagare per la legna da ardere a piante secche, di essenze diverse , è di € 40(quaranta/00) a domanda.
L’onere da pagare per il tavolame da piante secche, di essenze diverse, dal diametro pari o superiore a 14 (quattordici) centimetri è di € 206,58 (duecentosei/58) al metro cubo”.

Articolo 8

L'Ufficio Tecnico provvederà a comunicare, al cittadino che ne ha fatto domanda, sia l'autorizzazione che la somma da versare;

Articolo 9

L'assegnatario delle piante secche dovrà presentare agli Agenti di Polizia Municipale, prima di iniziare l'utilizzo:

- la ricevuta del versamento fatto sul conto corrente postale intestato al comune di Ciminà -Servizio di Tesoreria- 89040 Ciminà (RC);*
- la comunicazione della data di utilizzazione del materiale legnoso e i giorni di utilizzo che non possono essere superiori a sette.*
- la durata della concessione è di 30 (trenta) giorni”.*

Articolo 10

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, per quei cittadini che si appropriano di piante secche senza la dovuta autorizzazione o che superino le quantità loro assegnate, verrà applicata una sanzione amministrativa pari a € 20,66 (Venti/66) per ogni quintale di legna da ardere di essenze miste e pari a € 1032,91 (Milletrentadue/91) per ogni metro cubo di tavolate di essenze miste.

Articolo 11

Gli Agenti di Polizia Municipale trasmetteranno al Comando della Locale Stazione Forestale, nello spirito di collaborazione a tutela del patrimonio forestale e ambientale e per quanto di competenza, copia delle comunicazioni di autorizzazione all'utilizzazione.

Articolo 12

I cittadini che dovessero incorrere nelle sanzioni di cui al precedente articolo 10 del presente Regolamento saranno esclusi dal diritto di assegnazione per un periodo di almeno un anno consecutivo.

Articolo 13

Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme statutarie previste per i regolamenti comunali.